

	COMUNE DI CASATENOVO	Numero	Data
	Provincia di Lecco	32	29/07/2015

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

Originale

L'anno **2015** addì **29** del mese di **Luglio** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

All'appello risultano

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
COMI MARTA	SI	COLOMBO GUGLIELMO	NO
CALDIROLA GAETANO	SI	VISCARDI CLAUDIO	SI
VIGANO' DANIELE	SI	BERETTA BARBARA	SI
CRIPPA FABIO	SI	RAMPIN ROSANNA	SI
PICCHI MARTA	SI	TREVISOL LOANA ELEONORA	SI
MALDINI MARINELLA	NO		
PENATI MONICA	SI		
BAIO ENRICA	SI		
SIRONI ALFIO	NO		
NANNINI SARA	SI		

Totale presenti

14

Totale assenti 3

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO

SI

PIROVANO GUIDO

NO

Assiste il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **FILIPPO GALBIATI**, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del
giorno:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. LGS. 30.12.1992 n.504;
- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13.03.2014 è stato nominato funzionario responsabile della IUC (imposta Unica Comunale) il sottoscritto responsabile del settore programmazione risorse;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2014 è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica IMU-IUC;

VISTO il comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo comma 703 che testualmente recita "L'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU",

VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art.13 del dl istitutivo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede la non applicabilità dell'imposta:

- all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8, o A9, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma

- 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 208/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 124;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo anche per il 2015 l'attribuzione dell'intero gettito ad **aliquota base (7,6 per mille)** sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU per l'anno 2015, tenendo conto degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che al comma 640 dell'art. 1 stabilisce: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677" ed il successivo comma 677 che dispone: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 (ove si parla di TASI), può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il successivo DL n. 16 del 6 marzo 2014;

VISTO, altresì, il D.L. n. 4 del 24/01/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2015) coordinato con la Legge di conversione n. 34 del 24/03/2015 (pubblicata sulla G.U. n. 70 del 25/03/2015);

VISTO l'emendamento presentato in data 24.07.2015 protocollo n. 14894/II-III dal Consigliere Marta Comi a nome del Gruppo Consiliare "Persone e Idee per Casatenovo" (allegato "A" al presente atto) con il quale si propone di sostituire la tabella prevista nella parte narrativa e dispositiva della proposta di deliberazione consiliare messa a disposizione dei Consiglieri comunali di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PRESO atto che sull'emendamento in parola sono stati acquisiti in data 27.07.2015 i pareri:

- di regolarità tecnica, espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 dal Responsabile di Servizio del settore Programmazione Risorse (Allegato "C"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di regolarità contabile, espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 dal responsabile di Servizio del settore Finanziario con le seguenti precisazioni: "purchè tutte le proposte di emendamento sopra richiamate, in quanto tra di loro collegate, vengano accolte dal Consiglio Comunale, e purchè lo stesso Consiglio Comunale provveda all'approvazione della modifica del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, (Allegato "D") , parte integrante del presente atto.

PRESO atto che il Sindaco-Presidente Filippo Galbiati invita il Consigliere Comunale Marta Comi ad illustrare l'emendamento in parola e del quale viene data lettura integrale.

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali Viscardi Claudio che a nome e per conto del Gruppo Consiliare "Più Casatenovo" esplicita altresì la dichiarazione di voto contrario e del Consigliere Loana Trevisol del "Movimento Cinque Stelle" che concorda con quanto esternato dal Consigliere Viscardi.

PRESO atto, inoltre, delle risposte fornite dall'Assessore Esterno al Bilancio Dario Brambilla e dell'ulteriore intervento del Consigliere Claudio Viscardi.

DATO atto che gli interventi di cui sopra , non vengono qui materialmente riportati in quanto ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5^ comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), sono ricompresi nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

ULTIMATA la discussione, il Sindaco-Presidente Filippo Galbiati mette in votazione l'emendamento Prot. n. 14894/II-III presentato in data 24.07.2015 dal Consigliere Marta Comi;

PRESO atto che si procede alla votazione sull'emendamento in parola che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 14
Consigliere votanti	n. 14
Consiglieri favorevoli	n. 10
Consiglieri contrari	n. 04 (Trevisol "Movimento Cinque Stelle"; Beretta, Viscardi, Rampin "Più Casatenovo")
Consiglieri astenuti	nessuno

L'emendamento è accolto.

DATO atto, conseguentemente, che per effetto dell'accoglimento dell'emendamento in parola, le aliquote dell'Imposta Municipale propria **per l'anno 2015**, sono quelle esposte nella seguente tabella:

OGGETTO	ALIQUOTA
ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLACONQUANTA (4,50) PER MILLE

Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE

RITENUTO per l'anno 2015 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che il Comune di Casatenovo è classificato in zona NM (non montana) e pertanto i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, esenti fino al 2013, sono soggetti all'imposta a partire dall'anno 2014, mentre ai fini della detrazione di cui al comma 1-bis della Legge n. 34/2015, in base all'allegato 0A, il Comune di Casatenovo è classificato in zona T (totalmente delimitato). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015 spetta una detrazione di €. 200,00, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

CONSIDERATO, altresì, che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- ✓ **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
- ✓ **140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;**
- ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;**
- ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;**
- ✓ **60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
- ✓ **55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.**

VISTO l'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi di questa stessa seduta consiliare;

PRESO ATTO che con decreto del 13 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (Serie generale n.115 del 20 maggio 2015), è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;

RITENUTO pertanto di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

Preso atto che il presente argomento, di cui alla proposta allegato "B", è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 22-07-2015, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Trevisol "Movimento Cinque Stelle"; Beretta, Viscardi, Rampin "Più Casatenovo"), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. **di stabilire, per l'anno 2015** le seguenti aliquote:

OGGETTO	ALIQUTA
ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLAQUARANTA (4,50) PER MILLE
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE

2. **Di confermare** per l'anno 2015 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00;
3. **di considerare** che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - ✓ **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
 - ✓ **140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;**
 - ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;**
 - ✓ **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;**
 - ✓ **60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
 - ✓ **55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.**
4. **di dare atto** che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Trevisol "Movimento Cinque Stelle"; Beretta, Viscardi, Rampin "Più Casatenovo"), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 32 DEL 29/07/2015

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 27.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Adriano Uselli

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 27.07.2015

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

N. _____ Reg. Pubblicazioni

ESTREMI di ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Casatenovo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO